

Al Sindaco
del Comune di BIVONGI (RC)

OGGETTO: Richiesta per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a BIVONGI in via/p.za _____ n. ____

Essendo in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n.287, e non trovandosi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art.12 della citata legge,

CHIEDE

di essere iscritto/a

<input type="checkbox"/>	negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti di assise
<input type="checkbox"/>	negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti di assise di appello

DICHIARA

1. di essere cittadino/a italiano/a;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di **BIVONGI**;
4. di essere di buona condotta morale;
5. di svolgere la seguente professione di _____
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio _____
conseguito nell'anno scolastico _____ presso l'Istituto _____

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati.

Il Richiedente

Bivongi, lì _____

Legge 10 Aprile 1951, n.287

Art.9 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise.

1 I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art.10 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello.

1 I giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art.12 Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.